

Regolamento per la Giustizia Sportiva

2016 - 2017



**Centro Sportivo Italiano
Comitato di Verbania**

Corso Vittorio Veneto, 139

28922 **Verbania Pallanza** (Vb)

Telefono **0323-403904**

Fax **0323-348565**

Email csivb@csivb.net
Sito Internet www.csivb.it

Piazzale dello Sport, 3
(c/o Piscine Comunali)
28845 **Domodossola** (Vb)

Telefono **0324-482475**

Fax **0324-227333**

Principi informativi

Art. 1 Competenza degli organi giudicanti

1. Le mancanze e le violazioni commesse dalle società e dai tesserati del CSI nonché i procedimenti derivanti dallo svolgimento dell'attività sportiva sono di competenza degli organi di giustizia sportiva che operano secondo il presente Regolamento di Giustizia sportiva emanato dal Consiglio nazionale.

Art. 2 L'amministrazione della giustizia sportiva

1. La giustizia sportiva assicura il corretto e regolare svolgimento dell'attività sportiva all'interno del CSI e garantisce l'attuazione del progetto sportivo ed educativo dell'Associazione. Nel perseguimento delle finalità dell'Associazione - centralità della persona, lo sport inteso come mezzo di maturazione personale e di impegno, il metodo democratico - l'amministrazione della giustizia sportiva privilegia l'applicazione delle norme e dei regolamenti come valore e punto di riferimento, e applica le sanzioni non come strumento repressivo ma nello spirito del recupero e del reinserimento nel circuito della pratica sportiva. Per questi motivi l'amministrazione della giustizia sportiva nel CSI si attua attraverso: la presunzione di innocenza, il reale accertamento dei fatti, la trasparenza delle procedure, la certezza delle sanzioni, la pubblicità degli atti, la rapida esecuzione delle deliberazioni, la garanzia di più gradi di giudizio. In ogni fase di giudizio e a tutti i livelli dell'Associazione è garantita alle Società sportive e ai singoli tesserati la difesa, da esercitarsi secondo le norme e le modalità previste dal presente Regolamento.
2. La violazione del principio di difesa rende nulli tutti gli atti compiuti.

Art. 3 Diritti e doveri delle Società sportive

1. Tutte le Società sportive affiliate al CSI nonché i rispettivi tesserati devono mantenere una condotta conforme ai principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva in ogni rapporto di natura agonistica e sociale. Il loro comportamento è soggetto alla giurisdizione degli Organi di giustizia sportiva previsti dal presente Regolamento.
2. Ai soggetti di cui al comma precedente è fatto divieto di dare comunque a terzi notizie o informazioni che riguardano fatti oggetto di indagini o procedimenti disciplinari in corso.
3. Le Società sportive, in persona dei loro presidenti e/o legali rappresentanti, sono tenute a fornire agli organi del CSI risposte complete e veritiere su quanto loro richiesto; sono altresì obbligate a trasmettere copia degli atti e documenti che loro venissero richiesti.
4. A tutte le Società sportive affiliate al CSI nonché ai rispettivi tesserati, è fatto obbligo, se convocati, di presentarsi dinanzi agli organi di giustizia sportiva.

Art. 4 Responsabilità delle Società e dei tesserati

1. Nello svolgimento dell'attività sportiva, le Società e i tesserati rispondono delle violazioni di natura tecnica e disciplinare a titolo di dolo e/o di colpa, salvo che provino che il fatto è ascrivibile a caso fortuito o a forza maggiore. Le Società sportive, anche in solido fra loro, sono responsabili per fatti ascrivibili ai propri tesserati e/o per eventi che abbiano influito sul regolare svolgimento delle gare, salvo che provino di non aver potuto impedire il fatto.

Art. 5 Applicazione delle norme

1. L'ignoranza delle norme del presente Regolamento, oltre che di quelle statutarie ed associative del CSI e di ogni altra disposizione vigente, non può essere invocata in alcun caso a discolora dei fatti oggetto di procedimento disciplinare.

Competenza degli organi di Giustizia Sportiva

Art. 6 Ambito di competenza

1. Gli Organi di giustizia sportiva del CSI hanno il compito di garantire il corretto svolgimento di tutte le attività sportive. In particolare: verificano la correttezza e la regolarità delle manifestazioni sportive, ne omologano i risultati, deliberano sui reclami presentati, assumono i provvedimenti disciplinari previsti dal presente Regolamento nei confronti delle Società sportive e dei loro tesserati che hanno commesso infrazioni nel corso e in occasione dello svolgimento di attività sportive all'interno del CSI.

Art. 7 Illeciti sportivi e uso di sostanze dopanti

1. Gli Organi di giustizia sportiva, inoltre, hanno la competenza sugli illeciti sportivi e sulle infrazioni relative all'uso di sostanze dopanti per l'attività sportiva, utilizzate sia in occasione degli allenamenti sia delle gare vere e proprie.

Art. 8 Limitazioni delle competenze

1. La competenza degli Organi di giustizia sportiva è limitata solo ed esclusivamente ai praticanti l'attività sportiva e quindi alle Società e ai loro tesserati. È esclusa pertanto qualsiasi loro competenza sugli arbitri, sui giudici e sugli ufficiali di gara in generale, fatta eccezione per quelli forniti dalle parti.
2. In caso di accertata infrazione da parte degli arbitri e dei giudici di gara ufficialmente designati, gli Organi di giustizia sportiva rimettono il caso all'Ufficio del Procuratore Associativo inviando copia della relativa documentazione alla competente Commissione Arbitri e Giudici di gara.
3. È tassativamente escluso qualsiasi intervento degli Organi di giustizia sportiva sulle infrazioni commesse dalle Società e dai loro tesserati per fatti non strettamente connessi alle attività sportive, la cui competenza, è demandata ai Collegi dei probiviri del CSI.

I procedimenti

Art. 9 I Procedimenti

I procedimenti previsti sono:

Procedimento in unica istanza

Il procedimento in unica istanza viene utilizzato per i tornei brevi e per quelli che si svolgono tramite concentramenti, fatta eccezione per quelli che fanno parte delle varie fasi dei Campionati nazionale del CSI. Il procedimento in unica istanza è di competenza della Commissione Esecutiva in Campo (CEC).

Procedimento di prima istanza

Il procedimento di prima istanza rappresenta il primo grado di giudizio per l'attività sportiva vera e propria ed è obbligatorio per ogni fase dei Campionati nazionali del CSI. Gli Organi competenti per i procedimenti di prima istanza sono i seguenti:

- attività locale: Commissione Giudicante del Comitato (CGC);
- attività regionale: Commissione Giudicante Regionale (CGR);
- attività nazionale: Commissioni Disciplinari Nazionali (CDN).

Procedimento di seconda istanza

Il procedimento di seconda istanza viene instaurato su ricorso delle parti e rappresenta il secondo ed ultimo grado di giudizio. Gli Organi competenti per i procedimenti di seconda istanza sono i seguenti:

- attività locale: Commissione Giudicante Regionale (CGR);

- attività regionale: Commissione Giudicante Nazionale (CGN);
- attività nazionale: Commissione Giudicante Nazionale (CGN).

Procedimento per motivi di legittimità

Il procedimento per motivi di legittimità viene instaurato su ricorso delle parti e riguarda soltanto la procedura seguita con esclusione assoluta del merito. L'Organo competente sui ricorsi per legittimità è la Commissione Nazionale per la Giustizia Sportiva (CNGS).

Procedimento di revoca

Il procedimento di revoca è attivato per l'annullamento o la revisione di deliberazioni assunte dai vari Organi di giustizia sportiva illegittimi o non coerenti nella misura della sanzione adottata, con i fatti acclarati e le responsabilità individuate. Viene attivato dalla Sezione per le garanzie e deciso dalla Commissione Nazionale per la Giustizia Sportiva (CNGS).

Procedimento per illecito sportivo

Il procedimento viene instaurato per giudicare gli illeciti sportivi. È attivato dalla Sezione per le garanzie e la competenza per il giudizio è così attribuita:

- per gli illeciti sportivi riferiti all'attività locale: alla Commissione Giudicante Regionale (CGR) competente per territorio;
- per gli illeciti sportivi riferiti all'attività regionale e all'attività nazionale: alla Commissione Giudicante Nazionale (CGN).

In secondo grado decide in ultima e definitiva istanza la Commissione Nazionale per la Giustizia Sportiva (CNGS).

Procedimenti per l'uso di sostanze dopanti

Fino a quando non saranno emanate le apposite disposizioni del CONI per lo sport di base i procedimenti relativi all'uso di sostanze dopanti si svolgeranno secondo quanto previsto dai successivi artt. 164/174.

Concentramenti

Art. 10 La Commissione Esecutiva in Campo

1. Sono definiti concentramenti le attività di breve durata con esclusione delle varie fasi dei Campionati nazionali del CSI.
2. Nei concentramenti il procedimento in unica istanza è di competenza della Commissione Esecutiva in Campo la quale omologa le gare, delibera sui reclami presentati, assume i provvedimenti disciplinari limitati alla durata della manifestazione.
3. Per le infrazioni che comportino squalifiche o sospensioni di durata più lunga di quella della manifestazione, la CEC rimette gli atti al competente Organo di primo grado CGC-CGR-CDN in base al livello dell'attività rispettivamente locale, regionale o nazionale che delibera di conseguenza.

Competenza della CEC

4. Avverso le deliberazioni dell'Organo di primo grado al quale la CEC ha rimesso gli atti è ammesso reclamo al competente Organo di secondo grado solo ed esclusivamente per la durata delle squalifiche o delle sospensioni comminate ai tesserati, rimanendo preclusa ogni doglianza in merito alle deliberazioni relative allo svolgimento delle gare e alla loro omologazione.

Ricorsi di legittimità

5. Dopo aver esperito i gradi di giudizio previsti dal presente Regolamento di giustizia è infine ammesso ricorso, in ultima istanza, per motivi di legittimità, alla CNGS nei termini e con le modalità previsti dai successivi articoli.

Attività locale

Art. 11 Commissione Giudicante del Comitato

1. La competenza sull'attività locale è demandata alla Commissione Giudicante del Comitato (CGC) la quale opera in prima istanza attraverso un doppio grado di giudizio.
2. Per ogni disciplina sportiva il controllo è effettuato da un Giudice Unico (GU) o da una Commissione Disciplinare (CD).
3. Quest'organo, sia nella composizione monocratica sia in quella collegiale, verifica la regolarità delle gare, omologa le stesse, delibera sui reclami presentati, assume i provvedimenti disciplinari nei confronti delle Società e dei loro tesserati.

Istanza di revisione

4. Avverso le decisioni del GU o della CD è ammessa istanza di revisione da presentarsi alla CGC nella sua composizione collegiale la quale decide in prima istanza.

Appello di seconda istanza

5. Avverso le deliberazioni della CGC è ammesso appello alla competente Commissione Giudicante Regionale la quale decide in seconda ed ultima istanza.

Ricorso per motivi di legittimità

6. Avverso le deliberazioni della CGR è ammesso ricorso soltanto per motivi di legittimità alla CNGS, la quale se accoglie anche parzialmente lo stesso, rimette gli atti alla Commissione Giudicante Nazionale (CGN) la quale decide in via definitiva.

Attività regionale

Art. 12 Commissione Giudicante Regionale

1. La competenza sull'attività regionale è demandata alla Commissione Giudicante Regionale (CGR) la quale opera in prima istanza attraverso un doppio grado di giudizio.
2. Per ogni disciplina sportiva il controllo è effettuato da un Giudice Unico (GU) o da una Commissione Disciplinare (CD). Quest'organo, sia nella composizione monocratica sia in quella collegiale, verifica la regolarità delle gare, omologa le stesse, delibera sui reclami presentati, assume i provvedimenti disciplinari nei confronti delle Società e dei loro tesserati.

Istanza di revisione

3. Avverso le decisioni del GU o della CD è ammessa istanza di revisione da presentarsi alla CGR nella sua composizione collegiale la quale decide in prima istanza.

Appello di seconda istanza

4. Avverso le deliberazioni della CGR è ammesso appello alla Commissione Giudicante Nazionale (CGN) la quale decide in seconda ed ultima istanza.

Ricorso per motivi di legittimità

5. Avverso le deliberazioni della CGN è ammesso ricorso soltanto per motivi di legittimità alla CNGS, la quale decide in via definitiva anche in merito ai contenuti del ricorso stesso.

Attività nazionale

Art. 13 Le Commissioni Disciplinari Nazionali

1. La competenza sull'attività nazionale, ivi compresa quella interregionale, è demandata alle Commissioni Disciplinari Nazionali le quali verificano la regolarità delle gare, omologano le stesse, deliberano sui reclami presentati assumono i provvedimenti disciplinari nei confronti delle Società e dei loro tesserati.

Appello di seconda istanza

2. Avverso le deliberazioni delle CDN è ammesso appello alla Commissione Giudicante Nazionale (CGN) la quale decide in seconda ed ultima istanza.

Ricorso per motivi di legittimità

3. Avverso le deliberazioni della CGN è ammesso ricorso soltanto per motivi di legittimità alla CNGS, la quale decide in via definitiva anche in merito ai contenuti del ricorso stesso.

Procedimento di revoca

Art. 14 La Sezione per le garanzie e i procedimenti di revoca

1. La Sezione per le garanzie che, in attuazione di quanto previsto dall'art. 94 dello Statuto, svolge le funzioni di procuratore sportivo del CSI, effettua il controllo ed il monitoraggio delle deliberazioni emesse dagli Organi di giustizia sportiva del CSI a tutti i livelli, fatta eccezione per quelli della CNGS, per verificarne la corrispondenza col presente Regolamento, la coerenza e la logicità delle decisioni, la congruità delle sanzioni rispetto alle infrazioni commesse.
2. Qualora riscontrasse palesi violazioni del Regolamento, incongruità delle sanzioni o non corretta applicazione delle norme previste, l'Ufficio del procuratore sportivo impugna i provvedimenti ritenuti viziati davanti alla CNGS chiedendone la revoca.
3. I presidenti dei Comitati territoriali e regionali e il presidente nazionale, ciascuno rispettivamente per l'attività di sua competenza (locale - regionale - nazionale), qualora riscontrassero gli stessi vizi nelle deliberazioni assunte dagli Organi di giustizia sportiva della propria struttura associativa - rispettivamente CGC, CGR, CDN e CGN - rimettono gli eventuali casi alla Sezione per le garanzie la quale, effettuata l'opportuna valutazione, se condivide le censure lamentate impugna i provvedimenti ritenuti viziati davanti alla CNGS chiedendone la revoca.

Deliberazioni sui procedimenti di revoca

4. La CNGS se ritiene fondate, anche parzialmente, le doglianze suddette annulla, tutta o in parte, la decisione impugnata e rimette il caso alla CGN che decide in via definitiva.
5. Nei casi in cui la revoca riguarda una decisione assunta dalla CGN, la CNGS decide anche nel merito.

Procedimenti per illecito sportivo

Art. 15 Competenze per l'attivazione e lo svolgimento dei procedimenti per illecito sportivo

1. I procedimenti per illecito sportivo vengono attivati dalla Sezione per le garanzie d'ufficio, su segnalazione di tesserati, di terzi, o su reclamo di parte o su remissione di atti da parte del Procuratore associativo.

2. La Sezione per le garanzie, effettuata l'istruttoria, può archiviare il caso o rimmetterlo al giudizio degli Organi di giustizia sportiva competenti, i quali attivano il procedimento e deliberano nel merito.
3. Gli organi competenti a giudicare i casi di illecito sportivo sono i seguenti:
 - Commissione Giudicante Regionale: per gli illeciti commessi nel corso dell'attività a livello locale nel territorio della regione di propria competenza;
 - Commissione Giudicante Nazionale: per gli illeciti commessi nel corso dell'attività regionale o nazionale.

Ricorsi per i procedimenti di illecito sportivo

4. Avverso le deliberazioni assunte sui casi di illecito sportivo da parte delle CGR o della CGN è ammesso ricorso dalle parti, da parti terze interessate o della Sezione per le garanzie alla CNGS la quale delibera nel merito in via definitiva.

Gli organi di Giustizia Sportiva

Commissione Esecutiva in Campo (CEC)

Art. 16 Definizione e competenze della CEC

1. La Commissione Esecutiva in Campo (CEC) agisce, quale Organo di unica istanza, in occasione dei concentramenti. È nominata, volta per volta, dall'Organo associativo che ha la responsabilità organizzativa della manifestazione: Comitato territoriale, Comitato regionale, Presidenza nazionale. Può essere formata in forma monocratica (1 componente) o collegiale (3 componenti). Ai suoi lavori partecipa, quale esperto senza diritto di voto, un rappresentante degli arbitri. La sua eventuale assenza non inficia la regolarità dei lavori.
2. La CEC, ultimata la manifestazione per la quale è stata nominata, conclude il suo mandato rimettendo gli atti alla struttura associativa che l'ha nominata.

Commissione Giudicante del Comitato (CGC)

Art. 17 La Commissione Giudicante del Comitato

1. La Commissione Giudicante del Comitato (CGC) opera presso ogni Comitato territoriale del CSI ed ha la competenza in prima istanza su tutta l'attività sportiva organizzata a livello locale, fatta eccezione per le manifestazioni per le quali è stata nominata una CEC.
2. In ottemperanza a quanto previsto dallo Statuto CSI, la CGC è nominata dal Consiglio del Comitato territoriale ed è così composta:
 - il Presidente;
 - il Collegio Giudicante;
 - i Giudici Unici e/o le Commissioni Disciplinari.
3. Il mandato della CGC coincide con quello del Consiglio che l'ha nominata.

Il presidente della CGC

4. Il Presidente garantisce il corretto funzionamento degli organi della CGC, assicura il rispetto del Regolamento di giustizia sportiva, garantisce l'uniformità delle decisioni dei diversi GU o delle CD in base a criteri preliminarmente adottati.
5. Compone, inoltre, in occasione dei vari procedimenti, il Collegio Giudicante che di norma presiede personalmente.

Funzionamento della CGC

6. Il Collegio Giudicante è formato da 4 a 6 componenti, in relazione alla complessità del Comitato e della tipologia della sua attività sportiva.
7. Il Collegio Giudicante per ogni sua riunione è composto da 3 componenti, tra i quali il presidente o il presidente delegato.

I Giudici Unici e le Commissioni Disciplinari

8. Per ogni disciplina sportiva praticata nel Comitato viene nominato un Giudice Unico (GU) oppure una Commissione Disciplinare (CD), formata di norma da 3 componenti. Un Giudice Unico (o una Commissione Disciplinare) può essere incaricato anche di più discipline sportive.
9. La scelta tra l'organo monocratico (GU) e quello collegiale (CD) viene effettuata in relazione alle esigenze organizzative del Comitato.
10. Il Consiglio del Comitato, inoltre, può istituire più GU e/o CD per ogni singola disciplina sportiva qualora ciò fosse reso necessario dalle esigenze dell'attività locale. In questi casi vanno definite nettamente le competenze dei diversi GU e/o CD che possono essere territoriali (ad es. per Comitati zonali), per tipologia di manifestazioni (un GU o CD per l'attività ufficiale, un altro per le altre manifestazioni, oppure un GU e/o una CD per alcune particolari manifestazioni) o per categorie.

Segreteria degli Organi giudicanti del Comitato

11. La segreteria e la funzionalità della CGC e dei suoi organi è assicurata dalla segreteria del Comitato d'intesa col presidente della CGC.

Rappresentanti degli arbitri negli Organi giudicanti del Comitato

12. Ai lavori degli organi della CGC (GU, CD, Collegio Giudicante) partecipa, quale esperto senza diritto di voto, un rappresentante degli arbitri. La sua eventuale assenza non inficia la regolarità dei lavori.

Modalità particolari per gli organi giudicanti

13. Per garantire la qualità e la funzionalità degli Organi giudicanti, Comitati vicini della stessa Regione possono scegliere di avvalersi di un'unica CGC che appositamente costituiscono. La deliberazione potrà prevedere Organi giudicanti tutti unitari oppure la presenza di GU e/o CD per ogni singolo Comitato e un Collegio giudicante unitario.

Gli Organi giudicanti dei Comitati commissariati

14. Nei Comitati commissariati il commissario valuterà l'opportunità di chiedere al Comitato regionale di affidare la competenza sulla giustizia sportiva a livello locale alla CGC d'un Comitato viciniere. Il Comitato regionale, d'intesa col commissario, potrà trasferire a questa CGC tutte le competenze sulla giustizia sportiva oppure soltanto quelle relative alle istanze di riesame, prevedendo pertanto nel Comitato commissariato la presenza e l'attività dei GU o delle CD. Nei Comitati che funzionano con le modalità di cui all'art. 92 dello Statuto non viene nominata la CGC e le competenze relative alla giustizia sportiva risultano devolute al Comitato regionale che provvederà ad assolverle secondo le indicazioni del presente articolo.

Commissione Giudicante Regionale (CGR)

Art. 18 La Commissione Giudicante Regionale

1. La Commissione Giudicante Regionale (CGR) operante presso ogni Comitato regionale del CSI:
 - a) ha la competenza in prima istanza su tutta l'attività sportiva a livello regionale fatta eccezione per le manifestazioni per le quali è stata nominata una CEC;

- b) giudica in seconda istanza gli appelli relativi all'attività locale dei Comitati della regione avverso le deliberazioni assunte dalle rispettive CGC;
- c) giudica in prima istanza i procedimenti di illecito sportivo relativi all'attività sportiva locale dei Comitati della regione.

Norme particolari per il Trentino Alto Adige, la Valle d'Aosta e le regioni di cui all'art.69 dello Statuto

- 2. Nella Regione Trentino Alto Adige la CGR, ai sensi di quanto disposto dall'art. 71 dello Statuto, è nominata dal presidente regionale d'intesa col vicepresidente.
- 3. Nella Regione Valle d'Aosta e nelle Regioni che funzionano con le modalità di cui all'art. 69 dello Statuto, poiché le CGC non vengono attivate, le competenze di cui alle lettere b) e c) del precedente comma 1 vengono esercitate dalla CGR.
- 4. Per quanto riguarda gli appelli relativi all'attività regionale, la competenza è così attribuita:
 - a) per la Regione Valle d'Aosta, alla CRG del Comitato regionale CSI del Piemonte, integrata per l'occasione da un membro effettivo nominato dal Consiglio regionale del CSI della Valle d'Aosta;
 - b) per le regioni di cui all'art. 69 dello Statuto, alla CRG di un Comitato viciniore, individuata dalla Presidenza nazionale e integrata per l'occasione da un membro effettivo nominato dal Consiglio regionale interessato.

Composizione della CGR

- 5. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 94 dello Statuto, la CGR è nominata dal Consiglio regionale ed è così composta:
 - il Presidente;
 - il Collegio Giudicante;
 - i Giudici Unici e/o le Commissioni Disciplinari.
- 6. Il mandato della CGR coincide con quello del Consiglio regionale che l'ha nominata.

Il presidente della CGR

- 7. Il presidente garantisce il corretto funzionamento degli organi della CGR, assicura il rispetto del Regolamento di giustizia sportiva, garantisce l'uniformità delle decisioni dei diversi GU o delle CD in base a criteri preliminarmente adottati.
- 8. Compone, inoltre, in occasione dei vari procedimenti, il Collegio Giudicante che di norma presiede personalmente.

Funzionamento della CGR

- 9. Il Collegio Giudicante è formato da 4 a 6 componenti, in relazione alla complessità della Regione e della tipologia della attività sportiva locale e regionale.
- 10. Il Collegio Giudicante per ogni sua riunione è composto da 3 componenti, tra i quali il presidente o presidente delegato.

I Giudici Unici e le Commissioni disciplinari regionali

- 11. Per ogni disciplina sportiva praticata a livello regionale viene nominato un Giudice Unico (GU) oppure una Commissione Disciplinare (CD), formata di norma da 3 componenti. Un Giudice Unico (o una Commissione Disciplinare) può essere incaricato anche di più discipline sportive.
- 12. La scelta tra l'organo monocratico (GU) e quello collegiale (CD) viene effettuata in relazione alle esigenze organizzative della Regione.

Segreteria degli Organi giudicanti regionali

- 13. La segreteria e la funzionalità della CGR e dei suoi organi è assicurata dalla segreteria regionale d'intesa col presidente della CGR.

Rappresentanti degli arbitri negli Organi giudicanti regionali

14. Ai lavori degli organi della CGR (GU, CD, Collegio Giudicante) partecipa, quale esperto senza diritto di voto, un rappresentante degli arbitri.
15. La sua eventuale assenza non inficia la regolarità dei lavori.

Modalità particolari per gli Organi giudicanti regionali

16. Per garantire la qualità e la funzionalità degli organi giudicanti, Comitati regionali vicini possono scegliere di avvalersi di un'unica CGR che appositamente costituiscono.
17. La deliberazione potrà prevedere Organi giudicanti tutti unitari oppure la presenza di GU e/o CD per ogni singolo Comitato e un Collegio Giudicante unitario.

Gli Organi giudicanti dei Comitati regionali commissariati

18. Nei Comitati regionali commissariati, il commissario valuterà l'opportunità di chiedere alla Presidenza nazionale di affidare le competenze di cui al precedente art. 18 comma 1 alla CGR d'una Regione viciniera.
19. La Presidenza nazionale, d'intesa col commissario, potrà trasferire a questa CGR tutte le competenze sulla giustizia sportiva oppure soltanto quelle relative alle istanze di riesame, prevedendo pertanto nella regione retta da un commissario o da un delegato la presenza e l'attività dei GU o delle CD.

Commissioni Disciplinari Nazionali (CDN)

Art. 19 Le Commissioni Disciplinari Nazionali

1. Per ogni disciplina sportiva praticata a livello nazionale, il Consiglio nazionale nomina una Commissione Disciplinare Nazionale (CDN) il cui mandato coincide con quello del Consiglio. La stessa può essere formata in maniera monocratica (1 membro) o collegiale (3 membri).

Competenze delle CDN

2. Ciascuna CDN ha la competenza in prima istanza su tutta l'attività sportiva nazionale, fatta eccezione per quella per la quale è stata nominata una CEC.
3. Per le CDN costituite in forma collegiale il Consiglio nazionale provvede a indicare, nella nomina, un coordinatore.

Modalità operative delle CDN

4. I lavori di ciascuna CDN vengono annualmente organizzati dal rispettivo Coordinatore il quale può affidare a singoli membri o a gruppi della stessa la competenza su una parte o su alcune categorie dell'attività.
5. Per le manifestazioni nazionali il Coordinatore può inoltre chiedere alla Presidenza nazionale l'ampliamento della CDN con ulteriori giudici che, in forma monocratica o collegiale, garantiscano lo svolgimento delle manifestazioni stesse.
6. Ai lavori delle CDN partecipa, quale esperto senza diritto di voto, un rappresentante degli arbitri. La sua eventuale assenza non inficia la regolarità dei lavori.

Segreteria delle CDN

7. La segreteria e la funzionalità delle CDN è assicurata dalla Direzione tecnica nazionale.

Commissione Giudicante Nazionale (CGN)

Art. 20 Commissione Giudicante Nazionale

Competenze

1. La Commissione Giudicante Nazionale (CGN) opera presso la Presidenza nazionale ed ha le seguenti competenze:
 - a) giudica in seconda istanza gli appelli relativi all'attività regionale avverso le deliberazioni assunte dalle rispettive CGR;
 - b) giudica in seconda istanza gli appelli relativi all'attività nazionale avverso le deliberazioni assunte dalle CDN;
 - c) giudica in ultima e definitiva istanza i procedimenti annullati per motivi di legittimità e rimessi al suo giudizio da parte della CNGS;
 - d) giudica in via definitiva i procedimenti annullati per revoca e rimessi al suo giudizio da parte della CNGS;
 - e) giudica in prima istanza i procedimenti di illecito sportivo relativi all'attività sportiva regionale e nazionale.

Composizione della CGN

2. La CGN è nominata dal Consiglio nazionale ed è così composta:
 - il presidente;
 - 4 componenti.
3. Il mandato della CGN coincide con quello del Consiglio nazionale che l'ha nominata.

Il presidente della CGN

4. Il presidente garantisce il corretto funzionamento della CGN e ne compone, inoltre, in occasione dei vari procedimenti, il Collegio giudicante che di norma presiede personalmente.
5. Il Collegio è di volta in volta composto da 3 membri, tra i quali il presidente o il presidente delegato.

Segreteria della CGN

6. La segreteria e la funzionalità della CGN è assicurata dalla Direzione tecnica nazionale, d'intesa col presidente della medesima CGN.

Rappresentante degli arbitri nella CGN

7. Ai lavori della CGN partecipa, quale esperto senza diritto di voto, un rappresentante degli arbitri. La sua eventuale assenza non inficia la regolarità dei lavori.

Commissione Nazionale per la Giustizia Sportiva

Art. 21 della Commissione Nazionale per la Giustizia Sportiva

Composizione

1. La Commissione Nazionale per la Giustizia Sportiva (CNGS) è nominata dal Consiglio nazionale per un periodo coincidente col mandato del Consiglio stesso ed è così composta:
 - il presidente;
 - il Collegio giudicante.

Il presidente della CNGS

2. Il presidente coordina la Commissione e i lavori delle sue Sezioni, forma per ogni procedimento il Collegio giudicante, che presiede personalmente o per delega.

Modalità operative della GNGS

3. Il Collegio giudicante della CNGS è composto da 4 a 6 membri e svolge i seguenti compiti:
 - delibera sui ricorsi per legittimità e, se accolti, li rimette alla CGN per la definitiva decisione; li decide anche nel merito qualora riguardino deliberazioni assunte dalla CGN;
 - esamina i ricorsi per revoca proposti dalla Sezione per le Garanzie e, se accolti, li rimette alla CGN che si pronuncia in via definitiva; li decide anche nel merito quando riguardino deliberazioni assunte dalla CGN;
 - delibera in seconda ed ultima istanza sui ricorsi relativi ai procedimenti per illecito sportivo pronunciati in primo grado dalle CGR (per l'attività locale) e dalla CGN (per l'attività regionale e nazionale);
 - delibera in primo grado nei procedimenti per uso di sostanze dopanti, nelle more che il CONI emani le norme relative allo sport di base.
4. Il Collegio giudicante viene costituito per ogni procedimento ed è formato da 3 componenti tra i quali il presidente o il presidente delegato.

Sezione per le Garanzie

Art. 22 Sezione per le garanzie e procura sportiva del CSI

1. La Sezione per le garanzie è l'organo che svolge, ai sensi di quanto previsto dall'art. 94 dello Statuto, il ruolo di procuratore sportivo del CSI, assicurando la corretta applicazione a tutti i livelli dell'Associazione del Regolamento per la giustizia sportiva. In particolare:
 - effettua un continuo monitoraggio delle deliberazioni assunte da tutti gli altri Organi di giustizia sportiva del CSI e in caso di inosservanza dei regolamenti, palesi disparità di giudizio, illogicità delle sanzioni deferisce il caso alla CNGS per la conseguente deliberazione sulla sussistenza delle doglianze;
 - esamina i ricorsi per le medesime motivazioni prodotti dai presidenti dei Comitati, regionali e nazionale, ciascuno per l'attività di propria competenza, e, se li riscontra fondati, deferisce il caso alla Sezione Giudicante per la conseguente deliberazione sulla sussistenza delle doglianze.
 - Fornisce l'esatta interpretazione dei regolamenti nazionali.

Composizione della Sezione per le garanzie

2. La Sezione per le garanzie è nominata dal Consiglio nazionale ed è così composta:
 - il procuratore sportivo;
 - i procuratori sostituti il cui numero è volta per volta determinato in funzione delle esigenze di funzionamento della Sezione.
3. Il mandato della Sezione per le garanzie coincide con quello del Consiglio nazionale che l'ha nominata.
4. La segreteria della Sezione è assicurata dalla Direzione tecnica nazionale d'intesa col procuratore sportivo.

La Sezione Studi e Documentazione

Art. 23 Competenze e composizione della Sezione Studi e Documentazione

Competenze

1. La Sezione Studi e Documentazione cura la raccolta delle deliberazioni degli Organi di giustizia sportiva, provvede alla pubblicazione della documentazione necessaria per il funzionamento dei vari Organi, fornisce consulenza e assistenza agli stessi, alle Società e ai tesserati in merito all'amministrazione della giustizia sportiva all'interno del CSI, approva il differimento dei termini nei casi contemplati dal presente Regolamento.

Composizione della Sezione Studi e Documentazione

2. La Sezione Studi e Documentazione è nominata dal Consiglio nazionale ed è composta da un coordinatore, che ha la responsabilità del funzionamento della sezione stessa, e da esperti e collaboratori il cui numero è determinato in funzione delle esigenze operative.
3. Il mandato della Sezione Studi e Documentazione coincide con quello del Consiglio nazionale che l'ha nominata. La segreteria della Sezione è assicurata dalla Direzione tecnica nazionale d'intesa col suo responsabile.

Criteria e Requisiti per la Composizione degli Organi Giudicanti

Art. 24 Nomina del rappresentante degli arbitri negli Organi giudicanti

1. La competenza a nominare i rappresentanti arbitrali presso gli Organi giudicanti è demandata, per i vari livelli, alle Commissioni Arbitri e Giudici di gara nel modo seguente:
 - Commissione Arbitri e Giudici di gara del Comitato per le nomine presso la Commissione Giudicante del Comitato, ivi compresi i GU e/o le CD;
 - Commissione Regionale Arbitri e Giudici di gara per le nomine presso la Commissione Giudicante Regionale, ivi compresi i GU e/o le CD;
 - Commissione Nazionale Arbitri e Giudici di gara per le nomine presso le Commissioni Disciplinari Nazionali, la Commissione Giudicante Nazionale e la Commissione Nazionale per la giustizia sportiva.
2. In ogni organismo per ogni componente può essere nominato un supplente.

Art. 25 Incompatibilità dei componenti degli Organi giudicanti

1. La carica di membro di un Organo di giustizia sportiva ad ogni livello territoriale, regionale e nazionale è incompatibile con qualsiasi carica elettiva e di nomina nell'ambito dell'Ente.
2. Pertanto non possono fare parte degli organi di giustizia sportiva:
 - a) i membri di Presidenza (territoriali, regionali e nazionali);
 - b) i coordinatori d'area (regionali e nazionali nonché i responsabili dei servizi delle strutture del Comitato territoriale o i dirigenti responsabili dei "Comitati zonal"),
 - c) i membri dei Collegi dei probiviri (i procuratori associativi) e dei revisori dei conti (territoriali, regionali e nazionali).
 - d) i consiglieri (territoriali, regionali e nazionali)
 - e) i rappresentanti e membri delle Commissioni tecniche sportive (territoriali, regionali e nazionali);
 - f) tesserati CSI in qualità di atleti partecipanti nella categoria della disciplina in cui sono impegnati.
3. Non sussiste nessuna incompatibilità tra l'essere componente della Commissione Arbitri (del Comitato, regionale, nazionale) e rappresentante degli arbitri nominato in un qualsiasi Organo giudicante ai vari livelli.

Art. 26 Requisiti dei componenti degli Organi giudicanti

1. I componenti degli Organi di giustizia sportiva devono essere in possesso di specifiche competenze, devono essere terzi e imparziali; essi svolgono la loro funzione in piena autonomia.
2. I componenti degli Organi di giustizia sportiva a livello nazionale devono essere in possesso di un diploma di laurea in materie giuridiche, o titolo equipollente, oppure devono aver fatto parte per almeno quattro anni di un Organo di giustizia sportiva del CSI.

Art. 27 Qualificazione dei componenti degli Organi giudicanti

1. I componenti degli Organi di giustizia sportiva devono essere in possesso dello specifico "patentino" abilitante.

Le sanzioni nell'attività sportiva del CSI

Art. 28 Finalità delle sanzioni

1. Le sanzioni assunte in relazione a fatti accaduti nel corso dell'attività sportiva hanno il compito di ristabilire il rispetto delle regole e di censurare fatti e comportamenti che ostacolano la realizzazione nello sport del progetto sportivo ed educativo dell'Associazione. In questo contesto esse hanno il compito di richiamare al rispetto delle regole e non soltanto di punire coloro che le violano; pertanto devono essere assunte tenendo presenti la qualità delle persone coinvolte e avendo come obiettivo il loro corretto reinserimento nel circuito delle attività del CSI.

Art. 29 Poteri disciplinari

1. Gli Organi della giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari con esclusione dei fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dal direttore di gara.
2. Gli organi giudicanti possono applicare le sanzioni disciplinari anche congiuntamente.
3. In aggiunta alle sanzioni disciplinari, gli Organi della giustizia sportiva possono imporre prescrizioni dirette a garantire l'esecuzione delle sanzioni stesse.

Art. 30 Circostanze aggravanti e circostanze attenuanti

1. La sanzione disciplinare da adottare nei confronti delle società sportiva o dei tesserati è aumentata o diminuita fino al doppio qualora dall'esame dei fatti risultino essersi verificate circostanze che aggravano o attenuano la responsabilità dell'agente.
2. Aggravano la sanzione le seguenti circostanze:
 - avere con il proprio comportamento generato rilevanti conseguenze;
 - avere tenuto comportamento irregolare in circostanza di precedente squalifica;
 - avere con la propria azione od omissione creato turbativa dell'ordine pubblico;
 - avere omesso di svolgere funzioni proprie del ruolo ricoperto.
3. Diminuiscono la sanzione le seguenti circostanze:
 - avere agito in seguito a grave provocazione subita;
 - avere agito per reazione ad un fatto ingiusto posto in essere da un avversario;
 - essersi adoperato per attenuare le conseguenze di un proprio atto scorretto.
4. L'organo giudicante può altresì prendere in considerazione circostanze diverse qualora le ritenga tali da giustificare un aumento o una diminuzione della sanzione.
5. Quando concorrono insieme circostanze aggravanti e circostanze attenuanti e le une sono ritenute prevalenti sulle altre, o viceversa, si fa luogo solo agli aumenti o alle diminuzioni di sanzione stabiliti dalle circostanze ritenute prevalenti. In caso di equivalenza fra circostanze

aggravanti e circostanze attenuanti si applica la sanzione che sarebbe inflitta se non concorresse alcuna delle circostanze. Qualora non sia possibile applicare l'aumento o la diminuzione della sanzione, è applicata la sanzione superiore o inferiore prevista dai successivi artt. 31 o 41.

6. La sanzione è aggravata sino al doppio per i dirigenti di squadre giovanili che si rendono protagonisti di comportamenti non consoni al proprio ruolo.

Sanzioni a Carico dei Tesserati

Art. 31 Le sanzioni per i tesserati

1. A carico dei tesserati del CSI che svolgono o partecipano all'attività sportiva - atleti, dirigenti, tecnici - possono essere assunte, commisurate alla natura e alla gravità dei fatti commessi, le seguenti sanzioni:
 - ammonizione;
 - ammonizione con diffida;
 - squalifica sino a 12 giornate effettive di gara;
 - squalifica a tempo: sino ad un massimo di 2 anni per i tesserati che al momento dell'infrazione non abbiano compiuto 18 anni, sino ad un massimo di 4 anni per i tesserati che al momento dell'infrazione abbiano già compiuto 18 anni
 - non assegnazione o revoca del titolo sportivo (sanzione applicabile solo per titoli sportivi conquistati negli sport individuali).
 - non ammissione o esclusione dalla partecipazione a determinate manifestazioni (sanzione applicabile solo per titoli sportivi conquistati negli sport individuali).
2. I Comitati territoriali CSI che volessero comminare "sanzioni alternative" a quelle previste dal comma precedente dovranno richiederlo, prima dell'inizio della manifestazione, alla Direzione Tecnica Nazionale e con essa concordarne modalità e procedure di attuazione.

Art. 32 Emanazione delle sanzioni ed automatismi

1. Tutte le sanzioni devono essere sempre deliberate dal competente Organo di giustizia sportiva e pubblicate sui Comunicati Ufficiali dell'Associazione. Tuttavia i Regolamenti tecnici delle singole discipline possono prevedere delle squalifiche automatiche per una sola giornata effettiva di gara al raggiungimento di una serie di ammonizioni o in seguito ad espulsioni o a decisioni arbitrali similari come meglio previsto nei Regolamenti suddetti.
2. Gli automatismi devono essere chiaramente indicati nei Regolamenti delle varie manifestazioni con la specificazione chiara del valore delle ammonizioni, e, se previste, dalle espulsioni temporanee, e portati a conoscenza delle società sportive tramite i Comunicati Ufficiali.
3. In caso di recidività in ammonizioni la squalifica per una giornata effettiva di gara non è immediatamente esecutiva come nel caso dell'espulsione. Sono necessarie la declaratoria dell'Organo giudicante e la pubblicazione del Comunicato ufficiale contenente la sanzione della squalifica.
4. La squalifica automatica nei confronti di un giocatore (o di un dirigente) scatta solo quando il giocatore (o il dirigente) sia stato definitivamente "espulso dal campo".

Art. 33 Esecutività delle sanzioni

1. Fatto salvo il diritto all'appello, qualora ne ricorrano le condizioni, le sanzioni emesse da un Organo di giustizia sportiva del CSI divengono immediatamente esecutive con la pubblicazione sul Comunicato Ufficiale o secondo gli automatismi previsti dal precedente art. 32. La loro efficacia decorre dal giorno successivo, anche se festivo, della presunta conoscenza del Comunicato Ufficiale, salvo diversa e motivata disposizione degli Organi di giustizia sportiva o da quanto previsto, in deroga, dai Regolamenti locali.

2. Nelle fasi finali d'una manifestazione, nelle fasi regionali e in quelle nazionali l'efficacia delle sanzioni disciplinari decorre con le modalità e nei tempi previsti dal Regolamento della manifestazione e comunque a partire dalle gare successive alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale.

Art. 34 Sospensione condizionale della pena

1. Nell'attività giovanile fino alla categoria "Ragazzi" (Under 14), si applica automaticamente la sospensione condizionale sino a complessive due giornate nel corso dello stesso anno sportivo; l'applicazione della sospensione condizionale per le squalifiche derivanti da somma di ammonizioni di cui al precedente art. 32 non è automatica ma viene deliberata dal competente giudice.
2. La sospensione condizionale non annulla la sanzione e ha la durata di 3 mesi; se nel corso del periodo di sospensione condizionale il tesserato subisce un'altra sanzione deve scontare sia la prima sia la seconda squalifica.
3. Le sanzioni per le quali si applica la sospensione condizionale vengono conteggiate ai fini della classifica disciplina e "Fair play".

Art. 35 Ambito di applicabilità delle sanzioni

1. La squalifica sino a 12 giornate ha validità solo per la disciplina e la categoria per la quale è stata inflitta; per quanto riguarda le squalifiche derivanti da somma di ammonizioni e/o di sanzioni simili di cui all'art. 32, e le stesse vanno scontate nella categoria per la quale si è ricevuta l'ammonizione o la sanzione che ha fatto scattare la squalifica stessa.
2. Le squalifiche, pertanto, vanno scontate nella disciplina e nella categoria per la quale sono state inflitte; tuttavia nella giornata solare in cui deve scontare una squalifica, il tesserato non può disputare altre gare nella medesima disciplina sportiva anche se in categorie diverse.
3. Per le manifestazioni o fasi che si svolgono col sistema residenziale e/o del concentramento che in calendario prevedono l'effettuazione di due o più gare nella stessa giornata solare (stessa disciplina e categoria), la sanzione della squalifica per una giornata di gara si riferisce ad una sola gara effettiva (la prima, in ordine temporale) e non va estesa, quindi, anche alle altre gare effettive della medesima giornata solare.
4. Qualsiasi squalifica per doping è valida per l'intera durata e per tutte le attività sportive del CSI.

Art. 36 Diritto di difesa

1. Prima di irrogare una squalifica pari o superiore a 3 mesi, o qualora l'arco di tempo della somma delle giornate di squalifica sia pari o superiore a tre mesi, il competente Organo di giustizia sportiva deve sentire il tesserato interessato.
2. Qualora, pertanto, il giudice competente presuma che sussistano le condizioni per irrogare una squalifica pari o superiore a tre mesi, deve convocare il tesserato interessato prima di procedere alla relativa deliberazione.
3. In tal caso provvederà a sospendere il tesserato stesso in via cautelativa, rinviando a dopo l'audizione la quantificazione della sanzione da irrogare.

Art. 37 Esecutività delle squalifiche a tempo

1. Le squalifiche a tempo - sino ad un massimo di 2 o 4 anni in considerazione dell'età - si estendono a tutte le manifestazioni della disciplina sportiva per la quale sono state inflitte senza limite alcuno di categorie.
2. Le squalifiche superiori a 3 mesi possono essere estese anche alle altre discipline sportive da parte della CGC o CGR o all'ambito associativo da parte del Collegio regionale o interregionale dei Proviviri.

3. A tal proposito gli atti relativi alle squalifiche superiori a 3 mesi vanno rimessi dall'Organo che le ha emesse, rispettivamente al presidente della CGC o CGR o all'Ufficio del Procuratore associativo.

Art. 38 Squalifiche tra diversi anni sportivi o durante la sospensione dell'attività sportiva

1. Tutte le squalifiche hanno vigore per l'intera loro durata anche in fasi diverse da quelle in cui le stesse sono state comminate, ivi comprese quelle regionali, interregionali e nazionali.
2. Le squalifiche o i residui di squalifica non ancora scontati nell'anno sportivo in cui sono stati irrogati mantengono la loro efficacia anche nell'anno sportivo successivo, purché superiori a 2 giornate effettive di gara.
3. Per le squalifiche a tempo comminate alla fine dell'anno sportivo o per sospensione temporanea dell'attività, il competente giudice può disporre la loro decorrenza a partire dall'anno sportivo successivo con esclusione del periodo di sospensione dell'attività, nel rispetto del principio di afflittività della sanzione. A tal proposito col primo Comunicato Ufficiale di ogni anno sportivo, il Comitato deve pubblicare l'elenco dei giocatori che devono ancora scontare delle squalifiche e, per ciascuno di essi, l'entità delle stesse.
4. Per quanto previsto dal presente articolo, i Comitati territoriali possono emanare norme particolari relativamente all'attività ricreativa estiva.

Art. 39 Sospensione cautelare

1. La sospensione cautelare è un provvedimento eccezionale che prevede la sospensione dell'atleta o del dirigente dall'attività sportiva e deve essere compiutamente motivato con descrizione, seppure sommaria, del fatto addebitato ed indicazione delle norme violate.
2. La durata della sospensione cautelare non può essere superiore ai trenta giorni dalla data di emissione del provvedimento, pena la sua inefficacia.
3. Il provvedimento di sospensione è inappellabile.
4. I periodi di sospensione già scontati devono essere computati nella sanzione eventualmente irrogata.

Art. 40 La riammissione

1. Il tesserato che abbia avuta irrogata una sanzione pari o superiore alla metà di quella massima prevista dall'art. 31 (2 o 4 anni in relazione all'età), può chiedere la riammissione al Consiglio nazionale dopo avere scontato almeno la metà della squalifica stessa.
2. La riammissione può prevedere da parte del Consiglio nazionale una sanzione alternativa secondo le indicazioni e le proposte riportate nell'eventuale parere favorevole del competente Comitato territoriale.

Sanzioni a Carico delle Società

Art. 41 Le sanzioni per le Società sportive

1. A carico delle Società possono essere assunte, commisurate alla natura e alla gravità dei fatti commessi, le seguenti sanzioni disciplinari:
 - ammonizione;
 - gara persa (con il "risultato tecnico" previsto da ciascuna disciplina sportiva o col punteggio eventualmente conseguito sul campo dalla squadra avversaria, se a questa più favorevole);
 - ammenda secondo le tabelle annualmente emanate dalla Direzione Tecnica Nazionale;
 - squalifica del campo di gara per una o più giornate;
 - obbligo di giocare una o più partite a porte chiuse;

- penalizzazione di 1 o più punti nella classifica; la penalizzazione sul punteggio, che si appalesi inefficace nella stagione sportiva in corso, può essere fatta scontare, in tutto o in parte, nella stagione sportiva seguente;
- retrocessione all'ultimo posto nella classifica;
- non assegnazione o revoca del titolo sportivo (conquistato sul campo col quale si accede ad una ulteriore fase della manifestazione o si ha titolo ad una promozione);
- esclusione dalla classifica finale;
- estromissione dal Campionato, Torneo o Manifestazione sportiva;
- non ammissione o esclusione dalla partecipazione a determinate manifestazioni.

Art. 42 Ambito di applicazione delle sanzioni a carico delle Società

1. Tutte le sanzioni assunte a carico delle Società sportive devono intendersi come esecutive nei confronti delle squadre delle medesime società che partecipano alle singole attività sportive nei confronti delle quali sono state comminate.
2. Tuttavia gli atti dei provvedimenti che comportano gare perse, penalizzazioni in classifica o un'ammenda pari alla metà del limite massimo fissato annualmente dalla Direzione Tecnica Nazionale, vanno sempre rimessi all'Ufficio del Procuratore associativo il quale valuterà l'opportunità di deferire il caso al competente Collegio regionale o interregionale dei Proviviri per l'eventuale assunzione di provvedimenti disciplinari di natura associativa.

Art. 43 Prescrizione

1. Le infrazioni disciplinari si prescrivono al termine:
 - della stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzarle, qualora si tratti di violazioni relative allo svolgimento della gara;
 - della ottava stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzarle, qualora si tratti di illecito sportivo o di violazione della normativa antidoping;
 - della quarta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzarle, in tutti gli altri casi.
2. L'apertura di una inchiesta, formalizzata dal Procuratore sportivo o da altro organismo associativo, interrompe la prescrizione. La prescrizione decorre nuovamente dal momento della interruzione.

Le procedure

Gli Atti dei procedimenti

Art. 44 Direzione delle gare, referti e rapporti di gara

1. Le gare organizzate dal CSI sono dirette da arbitri, da gruppi di arbitri o da giurie, regolarmente designati dall'organo a ciò preposto per la specifica attività.
2. Al termine della gara l'arbitro, in caso di designazione di più arbitri il 1°arbitro e in caso di designazione di giurie il presidente della giuria, redige il referto arbitrale il quale è una relazione sull'andamento della gara con l'indicazione del risultato finale della stessa. Il referto è compilato secondo le modalità proprie previste per ciascuna disciplina sportiva; qualora materialmente venga compilato da un altro arbitro o da un tesserato messo a disposizione da una delle Società, il referto viene controllato e vidimato mediante sottoscrizione da parte del 1°arbitro o del presidente della giuria.
3. Il referto è completato dal rapporto di gara nel quale vanno riportate tutte le notizie relative all'andamento della gara, i provvedimenti disciplinari assunti, gli eventuali incidenti avvenuti e ogni altra utile notizia relativa alla gara stessa.
4. Il rapporto, secondo le modalità proprie di ciascuna disciplina sportiva, può fare parte integrante del referto o costituire un autonomo documento.

5. Al referto e al rapporto vanno allegati gli elenchi dei tesserati (atleti, dirigenti, tecnici) delle due squadre che hanno preso parte alla gara.
6. Il rapporto va compilato e sottoscritto dall'arbitro, o dal 1°arbitro o dal presidente di giuria. Gli altri arbitri o giudici, tenuto conto delle indicazioni delle singole discipline sportive, compilano la parte del referto a loro riservata o, se le regole specifiche non lo contemplino, possono integrare lo stesso con proprie autonome osservazioni.

Art. 45 I commissari di campo

1. I commissari di campo ufficialmente designati per visionare la gara inviano al competente giudice il loro rapporto scritto compilato su appositi modelli.
2. I dirigenti del CSI presenti sul campo, ivi compresi i responsabili arbitrali intervenuti per visionare gli arbitri, qualora lo ritengano opportuno o necessario inviano al giudice loro rapporti o relazioni.
3. Tale adempimento è obbligatorio su richiesta del giudice di merito.

Art. 46 Osservazioni scritte delle Società sportive

1. Le Società sportive possono presentare al giudice di prima istanza osservazioni scritte in merito all'andamento della gara o sulla posizione dei tesserati dell'altra squadra.
2. Le osservazioni scritte non costituiscono reclamo né rappresentano l'atto propedeutico allo stesso che è invece il preannuncio di reclamo.
3. Sono indicazioni che la Società intende fornire al competente giudice per una migliore valutazione dei fatti inerenti lo svolgimento della gara.
4. Le osservazioni scritte possono essere presentate all'arbitro a fine gara o fatte pervenire al giudice di merito entro le ore 20:00 del giorno successivo alla gara o del primo giorno non festivo, senza nessuna particolare formalità di invio che può avvenire tramite consegna diretta, per posta, per fax o per e-mail.
5. I Comitati cureranno di fornire alle Società sportive appositi modelli per la presentazione delle osservazioni scritte.

Art. 47 Riserve scritte

1. In caso di rilievi sulle attrezzature, sulla regolarità del campo di gioco o relativamente alla violazione del tempo d'attesa (art 42 NAS) deve essere presentata all'arbitro una riserva scritta prima dell'inizio della gara. Nel caso in cui l'irregolarità si verifichi a gara già iniziata, la riserva va presentata nel momento in cui l'irregolarità viene rilevata. Legittimati a sottoscrivere la riserva scritta sono il dirigente accompagnatore o, in difetto, il capitano della squadra.
2. Per l'inoltro dell'eventuale reclamo va presentato comunque il preannuncio di reclamo con le modalità e nei termini di cui all'art. 74 del presente Regolamento per la Giustizia Sportiva.

Art. 48 Fonti per l'amministrazione della Giustizia sportiva

1. I referti e i rapporti costituiscono fonte privilegiata ma non esclusiva di prova. Il giudice competente assume le sue decisioni valutando i rapporti e i referti di gara, le relazioni dei commissari di campo e le osservazioni scritte presentate dalle Società, tenendo presenti la natura, gli autori e gli obiettivi che ciascuno di questi documenti rappresentano.
2. Ai soli fini dell'assunzione dei provvedimenti disciplinari e a insindacabile giudizio degli organi giudicanti, ivi compresa l'identificazione dei responsabili di singoli atti, sono ammesse prove audiovisive anche se fornite dalle parti, a condizione che offrano piena garanzia tecnica o documentale.

Art. 49 Svolgimento dei procedimenti

1. Tutti i procedimenti avvengono attraverso gli atti ufficiali; si svolgono oralmente laddove esplicitamente previsto dal presente Regolamento e quando i giudici ritengano opportuno

ascoltare gli interessati o porli a confronto; tuttavia anche in questi casi deve essere compilato un verbale che costituisce lo strumento su cui si basano l'esame e le deliberazioni dei giudici e degli organi dei gradi successivi.

Sottoscrizione delle impugnazioni

Norme generali per i reclami e le impugnazioni

Art. 50 Titolarità per la presentazione delle impugnazioni

1. Tutte le impugnazioni proposte davanti agli Organi di giustizia del CSI - istanze di revisione, appelli, reclami, ricorsi - possono essere presentate:
 - dalle Società sportive per quanto riguarda le gare o le sanzioni inflitte alle squadre;
 - per quanto riguarda le sanzioni inflitte agli atleti, ai dirigenti, ai tecnici e ai soci, indifferentemente dai tesserati interessati o dalle Società di appartenenza.

Art. 51 Sottoscrizioni delle impugnazioni

1. La sottoscrizione degli atti proposti dalle Società sportive deve essere effettuata dal legale rappresentante della stessa, e in particolare dal presidente o, in sua assenza e/o se inibito, dal vicepresidente.
2. Ciascuna Società può delegare, con atto a firma del legale rappresentante, un altro tesserato a sottoscrivere il reclamo stesso. Tale delega può essere conferita per un'intera manifestazione o per parte della stessa (ad es. in occasioni di fasi regionali o nazionali o di concentramenti).
3. Copia della delega di cui al comma precedente va sempre acclusa al reclamo che viene sottoscritto dal dirigente delegato a pena di inammissibilità del reclamo stesso.
4. Nelle fasi finali dei Campionati nazionali l'atto di designazione sostituisce la delega di cui al comma 3.

Art. 52 Inammissibilità nelle impugnazioni e dei reclami

1. Nei reclami e nelle impugnazioni (istanza di revisione, appelli, ricorsi) costituisce motivo di inammissibilità:
 - l'invio oltre i termini previsti del reclamo o dell'atto di impugnazione;
 - vizi formali sul preannuncio di reclamo e/o sulla riserva scritta;
 - la mancata sottoscrizione autografa dell'atto da parte di chi ne ha titolo ai sensi di quanto prescritto dagli artt. 50 e 51 del presente Regolamento;
 - la mancanza di motivazione e comunque la redazione del reclamo stesso in forma generica;
 - il mancato invio alla controparte della copia del reclamo o dell'impugnazione.In questi casi l'Organo giudicante deve dichiarare inammissibile il reclamo o l'impugnazione ed astenersi dal suo esame.
2. Costituisce invece irregolarità formale la mancata indicazione della tessera CSI di chi sottoscrive il reclamo o il mancato versamento della tassa. In questi casi l'Organo giudicante pone un termine perentorio, in ogni caso entro l'inizio della trattazione del ricorso da parte dell'organo giudicante adito, per regolarizzare o integrare l'atto, a pena di improcedibilità.

Art. 53 Rinuncia al reclamo

1. Le parti possono rinunciare, per iscritto con firma del legale rappresentante, al reclamo proposto in qualsiasi momento anteriore alla trattazione del reclamo medesimo.

2. La rinuncia al reclamo comporta l'archiviazione del procedimento, salvo che l'organo giudicante non intenda proseguirlo d'ufficio.
3. La rinuncia al reclamo proposto non ha comunque effetto nei casi di denunciato illecito sportivo e nei procedimenti iniziati per posizione irregolare di tesserati.

Art. 54 Tasse reclamo

1. Le tasse allegate ai reclami accolti anche parzialmente, sono restituite; vengono introitate in ogni altra ipotesi, ivi compresa quella del ritiro del reclamo proposto.

Art. 55 Organi destinatari delle impugnazioni e dei reclami

1. Qualora un reclamo o un atto di impugnazione sia stato inviato o comunque pervenga a un Organo del CSI diverso dal destinatario, deve essere trasmesso immediatamente all'Organo competente da parte della struttura del CSI che erroneamente l'ha ricevuto.

Art. 56 Accesso agli atti

1. Le parti possono, dietro presentazione di richiesta da parte del legale rappresentante, consultare e trarre copia della documentazione relativa ai procedimenti che le riguardano. Tali atti possono essere utilizzati esclusivamente ai fini della presentazione del ricorso (reclamo o appello). L'estrazione della copia prevede il versamento della tassa dovuta per diritti di segreteria.

Procedimenti in unica istanza

Art. 57 La CEC e i procedimenti in unica istanza

1. Nei concentramenti o nelle manifestazioni nelle quali sia prevista un'unica istanza di giudizio, la Commissione Esecutiva in Campo (CEC) esamina i referti e i rapporti degli arbitri, omologa le gare, assume i relativi provvedimenti disciplinari, delibera sui reclami presentati.
2. I tempi e le modalità di presentazione dei reclami devono essere indicati nel Regolamento della manifestazione; le procedure da adottare sono riportate nell'apposita sezione del presente Regolamento.

Art. 58 Impugnazione per motivi di legittimità

1. Le deliberazioni della CEC sono immediatamente esecutive e definitive; le stesse sono impugnabili solo per motivi di legittimità presso la CNGS.

Art. 59 Sanzioni oltre la durata del concentramento

1. La CEC può assumere sanzioni limitate alla durata della manifestazione; qualora ritenesse necessaria una sanzione di maggiore durata rimette gli atti all'Organo di giustizia sportiva di prima istanza della struttura CSI che gestisce la manifestazione (CGC - CGR - CDN) il quale delibera di conseguenza. Avverso queste sanzioni è ammesso appello al competente Organo di secondo grado che decide in via definitiva. Avverso tali decisioni è sempre ammesso il ricorso per motivi di legittimità davanti alla CNGS.

Procedimenti di prima istanza

Art. 60 I referti e i rapporti di gara

1. I referti e i rapporti di gara vengono rimessi al Giudice di prima istanza (GU o CD per l'attività locale e regionale, CDN per l'attività nazionale) che ha il compito di omologare le gare e assumere i provvedimenti disciplinari.

Art. 61 Omologazione delle gare

1. La gara deve essere omologata col risultato conseguito sul campo qualora dal referto non emergano irregolarità sul suo svolgimento e sulla posizione dei tesserati partecipanti alla stessa.

Art. 62 Irregolare partecipazione di uno o più atleti alle gare

1. L'irregolare posizione di un atleta, accertata d'ufficio o su reclamo di parte, comporta la perdita della gara da parte della squadra per la quale lo stesso ha giocato e l'assunzione dei conseguenti provvedimenti disciplinari.
2. La partecipazione ad una gara di uno o più atleti al di sotto del limite minimo di età previsto dai regolamenti non comporta la perdita della gara ma soltanto l'assunzione di eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti degli atleti interessati e del dirigente accompagnatore.
3. Parimenti non comporta la perdita della gara, ma produce soltanto l'assunzione di provvedimenti disciplinari nei confronti degli interessati e della Società, l'irregolare posizione di dirigenti e di tecnici partecipanti alla gara.

Art. 63 Assenza di una squadra sul campo

1. L'assenza sul campo di una squadra comporta per la stessa la perdita della gara per rinuncia e l'assunzione dei provvedimenti disciplinari previsti dal Regolamento della manifestazione.

Art. 64 Assenza preannunciata di una squadra sul campo

1. L'assenza sul campo preannunciata, l'arrivo oltre il tempo d'attesa, la presenza di un numero insufficiente di atleti per dare inizio alla gara, qualora giustificati e motivati comportano per la squadra in difetto soltanto la perdita della gara, un'ammenda ridotta del 50% rispetto a quanto stabilito dal regolamento della manifestazione. Ai fini della quantificazione del numero delle rinunce effettuate, tale tipo di rinuncia va calcolata al 50%.
2. Qualora tali fatti siano dovuti a motivi di forza maggiore non dipendenti dalla Società, la stessa può chiedere, con istanza da presentarsi entro le ore 20:00 del giorno successivo a quello previsto per la disputa della gara o del primo giorno non festivo, la ripetizione della gara. Tale istanza, se accolta, può comportare, a giudizio del giudice, la messa a carico della Società delle spese di organizzazione e di quelle di trasferta sostenute dalla Società avversaria.

Art. 65 Sostituzioni irregolari e provvedimenti consequenziali

1. L'irregolare sostituzione di atleti nel corso della gara comporta la ripetizione della stessa e l'assunzione di provvedimenti disciplinari nei confronti della Società in difetto.
2. Tuttavia il giudice può statuire di dare la gara persa alla Società che ha effettuato la sostituzione irregolare - oppure la conferma del risultato finale, se più sfavorevole alla società in difetto - qualora la stessa sia stata fatta carpando la buona fede degli arbitri o attraverso inganni o artifici.

Art. 66 Mancanza del numero minimo degli atleti nel corso di una gara

1. Il venir meno, durante la gara, del numero minimo di atleti per proseguire il gioco comporta soltanto la perdita della stessa col risultato previsto dai regolamenti o, se più sfavorevole per la squadra in difetto, con quello conseguito sul campo al momento della sospensione.

Art. 67 Irregolare svolgimento o sospensione di una gara

1. L'irregolare svolgimento di una gara o la sospensione della stessa per incidenti comporta la perdita della gara per la Società in difetto e l'assunzione dei provvedimenti disciplinari necessari e opportuni.

Art. 68 Errore tecnico arbitrale

1. L'“errore tecnico” arbitrale – che consiste nell'erronea applicazione di norme o regole di gioco da parte del direttore di gara, sottratte alla sua discrezionale applicazione – se accertato dagli organi giudicanti, comporta la disposizione della ripetizione della gara.
2. L'errore tecnico deve risultare dal referto o rapporto di gara o da atto integrativo dello stesso o da filmati, a condizione che offrano piena garanzia tecnica o documentale.
3. L'errore tecnico non è di per sé sufficiente ad invalidare la gara, se non risulti che esso abbia concretamente, e non in astratto, influito sullo svolgimento del gioco.

Art. 69 Gara proseguita pro-forma

1. Se dagli atti ufficiali emerge che la gara sia stata ad un certo punto sospesa e proseguita pro-forma, il giudice deve innanzitutto accertare la reale sussistenza degli elementi che impedivano il regolare proseguimento della gara e che hanno indotto l'arbitro o gli arbitri alla determinazione di proseguirla pro-forma.
2. In presenza di tali elementi la gara verrà data persa alla Società in difetto a carico della quale saranno anche assunti i relativi provvedimenti disciplinari.
3. Qualora, invece, risultasse che non sussistevano gli elementi per la sospensione della gara o che l'arbitro non abbia posto in essere tutti gli atti o assunto tutti i provvedimenti necessari per riportare l'ordine in campo, verrà disposta la ripetizione della gara, ferma restando l'assunzione dei provvedimenti necessari nei confronti delle Società e dei tesserati che hanno creato la situazione di difficoltà sul campo.
4. Il riconoscimento del proseguimento pro-forma di una gara comporta da parte del giudice, in relazione al comportamento disciplinare dei singoli tesserati, una valutazione del tutto particolare che tenga conto della situazione che si è venuta a creare sul campo.

Art. 70 Irrevocabilità delle omologazioni ed eventuali penalizzazioni

1. L'omologazione di una gara pubblicata sul Comunicato Ufficiale rappresenta un atto sempre impugnabile sino alla conclusione della manifestazione (o singola fase, se trattasi di Campionati nazionali). Fermo restando quanto previsto dal comma precedente, qualora nello svolgimento dell'attività emergessero posizioni irregolari di atleti che abbiano preso parte a gare omologate e la cui posizione al momento previsto non sia stata fatta presente al giudice di merito o non sia stato possibile appurare, sarà applicata nei confronti della Società di appartenenza dell'atleta in difetto:
 - a) la perdita della gara - con il risultato tecnico previsto - e un punto di penalizzazione in classifica alla quale lo stesso abbia preso effettivamente parte (se l'irregolarità risulta durante la “stagione regolare” – regular season);
 - b) l'estromissione della Società dal prosieguo della manifestazione (se l'irregolarità si è verificata nella “regular season” o risulta durante le fasi finali – play off o nelle gare ad eliminazione diretta).

Fermo restando ciò, l'Organo giudicante può assumere ulteriori provvedimenti a carico delle Società e degli atleti in difetto se ciò sarà ritenuto opportuno e necessario.

Art. 71 Sospensione dell'omologazione per preannuncio di reclamo

1. Qualora sia stato presentato, da parte di una o ambedue le squadre, un preannuncio di reclamo nei termini e con le modalità di cui al successivo art. 74, il giudice sospende ogni decisione in merito alla gara in oggetto in attesa di ricevere il reclamo preannunciato.
2. Contestualmente, però, in base a quanto emerge dagli atti ufficiali provvederà ad assumere i provvedimenti disciplinari ritenuti necessari che sono immediatamente esecutivi a prescindere dall'esito del reclamo.
3. Successivamente il giudice provvederà a deliberare sul reclamo o, qualora lo stesso non sia stato presentato nei termini e con le modalità previste, a sciogliere la riserva e a pronunciarsi in merito all'omologazione della gara.

Art. 72 Sospensione dell'omologazione per accertamenti. Assunzione dei provvedimenti disciplinari

1. Se dagli atti ufficiali emerge la necessità di compiere accertamenti sull'andamento della gara o sulla posizione dei tesserati, il giudice può rinviare l'omologazione della gara in oggetto assumendo, però, contestualmente i relativi provvedimenti disciplinari.
2. Insieme all'omologazione, il giudice di prima istanza assume nei confronti dei tesserati e delle Società che si siano resi responsabili di mancanze o irregolarità uno dei provvedimenti previsti rispettivamente nei precedenti artt. 31 e 41.

Reclami

Art. 73 Presentazione dei reclami

1. I reclami vanno presentati all'organo di prima istanza (GU, CD o CDN) in relazione alla disputa delle gare, alla regolarità delle stesse e alla posizione dei giocatori che vi hanno preso parte (cfr. anche art. 46 e 47 del presente Regolamento). Hanno titolo a presentare reclamo solo ed esclusivamente le Società sportive per le gare che le stesse hanno disputato o avrebbero dovuto disputare.

Art. 74 Preannuncio di reclamo

1. La Società sportiva che intende proporre un reclamo deve preventivamente redigere un preannuncio di reclamo da presentare all'arbitro al termine della gara in questione o, in alternativa, al giudice di merito o alla segreteria del Comitato CSI entro e non oltre le ore 20:00 del giorno successivo alla gara (o del primo giorno non festivo).
2. Legittimati a sottoscrivere il preannuncio di reclamo da presentare all'arbitro sono il dirigente accompagnatore o, in difetto, il capitano della squadra.
3. Legittimato a sottoscrivere il preannuncio di reclamo inviato direttamente al giudice di merito o alla segreteria del Comitato è il legale rappresentante della Società o suo delegato (copia della delega va acclusa al preannuncio a pena di inammissibilità).
4. Il preannuncio di reclamo può essere inviato al giudice di merito o alla segreteria del Comitato attraverso una delle seguenti modalità: consegna diretta in Comitato, invio a mezzo telegramma, fonogramma, fax o e-mail. È escluso l'invio tramite posta, ivi compresa quella celere, prioritaria e raccomandata.

Art. 75 Motivazione del reclamo

1. Le motivazioni del reclamo devono essere presentate all'Organo di giustizia sportiva competente (GU, CD, CDN) entro il quarto giorno dalla disputa della gara; se il quarto giorno cade in giorno festivo il termine si intende spostato al primo giorno non festivo utile, con le modalità di cui al precedente art. 51.
2. Reclami su eventuali posizione irregolare degli atleti vanno presentati con onere di prova a carico della società reclamante.
3. Il reclamo va sottoscritto dal legale rappresentante con le modalità di cui al precedente art. 51 e, qualora riguardi una gara, deve essere inviato anche alla Società controinteressata.
4. Al reclamo vanno acclusi la tassa-reclamo, o la ricevuta del suo versamento, e copia del documento che prova l'invio del reclamo alla controparte.

Art. 76 Modalità per l'invio del reclamo

1. Per l'invio del reclamo all'Organo di giustizia sportiva e alla Società controparte si può utilizzare una delle seguenti modalità:
 - a) consegna diretta, con rilascio della ricevuta da parte del Comitato e/o della Società destinatari;
 - b) raccomandata;

- c) Fax: la documentazione cartacea va inviata via fax; per quanto riguarda l'invio alla controparte va esibita la ricevuta del fax corrispondente al numero indicato da quella società al Comitato;
 - d) E-mail: gli atti vanno inviati all'indirizzo e-mail del Comitato e per quanto attiene la sottoscrizione la stessa si ritiene valida se l'invio è avvenuto all'e-mail notificato al CSI all'atto dell'affiliazione e/o dell'iscrizione alla manifestazione. Per quanto riguarda la notifica alla controparte, tale compito viene assolto con l'invio all'indirizzo e-mail della stessa notificato al CSI all'atto dell'affiliazione e/o dell'iscrizione alla manifestazione.
2. La tassa reclamo, se non acclusa agli atti inviati, va versata direttamente alla segreteria del Comitato.

Art. 77 Termini per la definizione dei reclami

1. L'organo di primo grado (GU, CD, CDN) deve pronunciarsi su ogni reclamo entro il termine di giorni 8 dal suo ricevimento; qualora fosse impossibilitato a farlo per motivi di forza maggiore o per l'allungamento dell'istruttoria, il GU, la CD o la CDN, dispone la rinnovazione stabilendo un ulteriore termine pubblicando tale sua deliberazione sul Comunicato Ufficiale.
2. L'Organo di giustizia sportiva deve comunque pronunciarsi prima che si concluda la manifestazione o la fase intermedia propedeutica ad una fase successiva del torneo cui l'istanza si riferisce e tenendo conto, per l'attività locale e regionale, della possibilità che una delle parti presenti istanza di revisione alla CGC o alla CGR. In caso contrario il presidente della struttura che organizza la fase interessata al risultato del reclamo, sospende il proseguimento dell'attività e impone un termine massimo di 5 giorni all'Organo giudicante per la pronuncia. In difetto rimette il caso alla Sezione per le Garanzie la quale, se ne accoglie le motivazioni, lo assegna ad un Organo di giustizia sportiva di pari livello di un altro Comitato o di un'altra regione o, se si tratta di una CDN, ad un'altra CDN per l'immediata pronuncia.
3. In caso di inerzia da parte degli organi del CSI, possono rivolgersi alla Sezione per le Garanzie tutti gli interessati alla risoluzione del procedimento.

Istanze di revisione

Art. 78 Istanza di revisione

1. In relazione alle decisioni e ai provvedimenti assunti dagli organi di prima istanza per l'attività locale e regionale (GU o CD) è ammessa la proposizione di una istanza di revisione da presentarsi rispettivamente alla Commissione Giudicante del Comitato e alla Commissione Giudicante Regionale.

Art. 79 Limiti per la proposizione dell'istanza di revisione

1. L'istanza di revisione non è ammessa per le sanzioni dell'ammonizione, delle squalifiche sospese condizionalmente e per quelle la cui durata effettiva sia di una sola giornata o inferiore a 7 giorni, e per le ammende il cui importo sia pari a quello minimo previsto annualmente dalla Direzione Tecnica Nazionale.

Art. 80 Presentazione dell'istanza di revisione

1. L'istanza di revisione va presentata entro 3 giorni dalla pubblicazione sul Comunicato Ufficiale della decisione di cui si chiede la revisione. Se il terzo giorno cade in giorno festivo il termine si intende spostato al primo giorno non festivo utile.
2. Qualora si riferisca al risultato di una gara, copia della stessa va inviata alla controparte e tale invio va dimostrato alla CGC o alla GGR.
3. L'istanza di revisione riguardante il risultato di una gara o la sanzione a carico di una Società, va presentata dalla Società stessa e sottoscritta dal legale rappresentante con le modalità di cui al precedente art. 51; quella riguardante una sanzione a carico di un

tesserato può essere presentata e sottoscritta indifferentemente dal tesserato interessato o dalla Società di appartenenza.

Art. 81 Modalità per la presentazione

1. Per l'invio dell'istanza di revisione alla CGC o alla CGR e alla eventuale Società controparte vigono le stesse modalità previste nell'art. 76.

Art. 82 Termini per la definizione delle istanze di revisione

1. La CGC o la CGR deve pronunciarsi su ogni istanza di revisione entro il termine di giorni 8 dal suo ricevimento; qualora fosse impossibilitata a farlo per motivi di forza maggiore o per l'allungamento dell'istruttoria, il presidente della CGC o della CGR dispone la rinnovazione, stabilendo un ulteriore termine pubblicando tale sua deliberazione sul Comunicato Ufficiale.
2. La CGC o la CGR deve comunque pronunciarsi prima che si concluda la manifestazione o la fase intermedia propedeutica ad una fase successiva del torneo cui l'istanza si riferisce.
3. In caso contrario il presidente della struttura che organizza la fase interessata al risultato del reclamo, sospende il proseguimento dell'attività e impone un termine massimo di 5 giorni all'Organo giudicante per la pronuncia. In difetto rimette il caso alla Sezione per le Garanzie la quale, se ne accoglie le motivazioni, lo assegna ad una CGC o ad una CGR di un altro Comitato o di un'altra regione per l'immediata pronuncia.
4. In caso di inerzia da parte degli organi del CSI possono rivolgersi alla Sezione per le Garanzie tutti gli interessati alla risoluzione del procedimento.

Art. 83 Esclusione della "reformatio in pejus"

1. Le CGC o le CGR non hanno il potere della "reformatio in pejus" (di aumento) delle sanzioni disciplinari inflitte dai GU o dalle CD.

Appelli di seconda istanza

Art. 84 Organi competenti per gli appelli

1. Avverso le deliberazioni delle CGC, delle CGR e della CDN è ammesso appello di seconda istanza da presentarsi alla competente CGR, per quanto riguarda l'attività locale, e alla CGN per quanto riguarda l'attività regionale e nazionale.

Art. 85 Limiti per la proposizione degli appelli

1. L'appello di seconda istanza non è ammesso per le squalifiche di durata inferiore a 3 giornate o a 15 giorni e per le ammende il cui importo sia pari al doppio di quello minimo previsto annualmente dalla Direzione Tecnica Nazionale.

Art. 86 Presentazione degli appelli

1. L'appello di seconda istanza va presentato alla CGR o alla CGN entro 4 giorni dalla pubblicazione sul Comunicato Ufficiale della deliberazione che si intende impugnare.
2. Lo stesso va notificato all'Organo di giustizia sportiva che ha emesso la deliberazione che si intende impugnare e, qualora si riferisca al risultato di una gara, anche alla Società contro interessata. L'appello riguardante il risultato di una gara o la sanzione a carico di una Società va presentato dalla Società stessa e sottoscritto dal legale rappresentante con le modalità di cui al precedente art. 51; quello riguardante una sanzione a carico di un tesserato può essere presentato e sottoscritto indifferentemente dal tesserato interessato o dalla Società di appartenenza. All'appello vanno acclusi la tassa-reclamo, o la ricevuta del suo versamento, e la documentazione comprovante l'invio all'Organo di prima istanza e, se previsto, alla controparte.

Art. 87 Modalità per la presentazione degli appelli

1. Per l'invio degli appelli alla CGR o alla CGN, all'Organo di prima istanza e all'eventuale Società controparte vigono le stesse modalità previste nel precedente art. 76.

Art. 88 Obbligo d'invio degli atti

1. Ricevuta la copia dell'appello l'Organo di prima istanza che ha emesso la deliberazione impugnata invia subito all'Organo di seconda istanza tutta la documentazione relativa al procedimento oggetto di ricorso.
2. In caso di mancato invio nei termini previsti degli atti, la CGR o la CGN possono procedere all'acquisizione degli stessi mediante un Commissario "ad acta" dalle stesse nominato.

Art. 89 Termini per la definizione degli appelli

1. Le CGR o la CGN devono pronunciarsi sugli appelli entro il termine di giorni 15 dal loro ricevimento; qualora fossero impossibilitate a farlo per motivi di forza maggiore o per l'allungamento dell'istruttoria, il presidente della competente CGR o della CGN dispone la rinnovazione, stabilendo un ulteriore termine e pubblicando tale sua deliberazione sul Comunicato Ufficiale. Le CGR e la CGN devono comunque pronunciarsi prima che si concluda la manifestazione o la fase intermedia propedeutica ad una fase successiva del torneo cui l'istanza si riferisce. In caso contrario, il presidente della struttura che organizza la fase interessata al risultato del reclamo, sospende il proseguimento dell'attività e impone un termine massimo di 5 giorni all'organo giudicante per la pronuncia. In difetto rimette il caso alla Sezione per le Garanzie della CNGS la quale, se ne accoglie le motivazioni, lo assegna ad un'altra CGR o alla Sezione Giudicante della CNGS qualora l'organo inadempiente sia la CGN. In caso di inerzia da parte degli organi del CSI, possono rivolgersi alla Sezione per le Garanzie tutti gli interessati alla risoluzione del procedimento.

Art. 90 Esclusione della "reformatio in pejus" negli appelli

1. Le CGR e la CGN non hanno il potere della "reformatio in pejus" (di aumento) delle sanzioni disciplinari inflitte dalle CGR o dalle CDN.

Ricorsi di legittimità

Art. 91 Presentazione dei ricorsi di legittimità

1. I ricorsi relativi alla legittimità, in ultima istanza, vanno presentati alla CNGS entro 10 giorni dalla pubblicazione sul Comunicato Ufficiale della deliberazione che si intende impugnare.
2. I ricorsi possono essere presentati dalle Società e dai tesserati che risultano interessati alla vicenda, anche se gli stessi si riferiscano a gare alle quali non abbiano preso parte e il cui risultato, però, influisce sulla loro posizione di classifica.
3. I ricorsi vanno anche notificati all'organo che ha emesso la deliberazione che si intende impugnare e, se riguardano il risultato di una gara o la compilazione della classifica, alle Società contro interessate.
4. Agli stessi vanno acclusi la tassa prevista e la documentazione relativa all'invio al competente Organo di giustizia sportiva e alle Società contro interessate.

Art. 92 Modalità per la presentazione dei ricorsi di legittimità

1. Per l'invio del ricorso alla CNGS, all'organo che ha emesso la decisione che si intende impugnare e alla eventuale Società controparte vigono le modalità previste nel precedente art. 76.

Art. 93 Obbligo d'invio degli atti

1. Ricevuta la copia del ricorso, l'Organo che ha emesso la deliberazione impugnata invia subito alla CNGS tutta la documentazione relativa al procedimento oggetto di ricorso.

2. In caso di mancato invio nei termini previsti degli atti, il presidente della CNGS può procedere all'acquisizione degli stessi mediante un Commissario "ad acta" dallo stesso nominato.

Art. 94 Termini per la definizione degli appelli

1. La CNGS deve pronunciarsi sui ricorsi entro il termine perentorio di 30 giorni dal loro ricevimento; qualora fosse impossibilitata a farlo per motivi di forza maggiore o per l'allungamento dell'istruttoria, il presidente della CNGS dispone, entro la scadenza dei 30 giorni, un nuovo termine notificando agli interessati tale sua deliberazione.

Art. 95 Competenza per il nuovo giudizio

1. La CNGS qualora accolga, anche parzialmente il reclamo, annulla, tutta o in parte, la deliberazione impugnata e rimette gli atti del procedimento alla CGN la quale deve pronunciarsi in via definitiva entro 10 giorni dal ricevimento degli atti.
2. Qualora il ricorso riguardi una deliberazione assunta dalla CGN, la Sezione Giudicante della CNGS decide contestualmente anche sul merito.

Procedimenti di revoca

Art. 96 Competenze della Sezione per le Garanzie

1. La Sezione per le Garanzie può, entro 60 giorni dalla loro pubblicazione sui Comunicati Ufficiali, impugnare presso la CNGS le deliberazioni assunte da tutti gli Organi di giustizia sportiva che ritiene incongrue o in palese contrasto col presente regolamento.

Art. 97 Prerogative dei presidenti territoriali, regionali e nazionali

1. I presidenti dei Comitati territoriali e regionali e il presidente nazionale, ciascuno limitatamente al livello di attività di loro competenza, possono segnalare alla Sezione per le Garanzie quelle deliberazioni che ritengono incongrue o in palese contrasto col presente regolamento, entro 5 giorni dalla loro pubblicazione sul Comunicato Ufficiale.
2. La Sezione per le Garanzie, se condivide tale valutazione, provvede ad impugnare tali deliberazioni presso la CNGS entro il termine perentorio di 20 giorni dal ricevimento da parte delle competenti strutture del CSI.

Art. 98 Impugnazioni presso la CNGS

1. Ricevute le impugnazioni di cui agli artt. 96 e 97, il Presidente della CNGS notifica gli atti del procedimento all'Organo di giustizia sportiva che ha emesso la deliberazione fatta oggetto di gravame, e al quale chiede l'immediata remissione degli atti, nonché alle Società e ai tesserati interessati, fissando un termine per l'invio di memorie e controdeduzioni.
2. In caso di mancato invio nei termini previsti degli atti, il presidente della CNGS può procedere all'acquisizione degli stessi mediante un Commissario "ad acta" dallo stesso nominato.

Art. 99 Termini per la definizione delle impugnazioni

1. La CNGS deve pronunciarsi sui procedimenti di revoca entro il termine perentorio di 30 giorni dal loro ricevimento; qualora fosse impossibilitata a farlo per motivi di forza maggiore o per l'allungamento dell'istruttoria, il presidente della CNGS dispone, entro la scadenza dei 30 giorni, un nuovo termine notificando agli interessati tale sua deliberazione.

Art. 100 Competenza per il nuovo giudizio in seguito a impugnazione

1. La CNGS qualora accolga, anche parzialmente, l'impugnazione proposta, annulla, tutta o in parte la deliberazione fatta oggetto di gravame e rimette gli atti del procedimento alla CGN la quale deve pronunciarsi in via definitiva entro 10 giorni dal ricevimento degli atti.

2. Qualora il ricorso riguardi una deliberazione assunta dalla CGN, la Sezione Giudicante della CNGS decide contestualmente anche sul merito.

Norme particolari per le fasi finali, regionali, interregionali e nazionali

Art. 101 Modifica dei termini

1. In occasione delle fasi finali a livello locale, di quelle regionali, interregionali e nazionali anche se le stesse vengono svolte col sistema del concentramento, si applicano le procedure e funzionano gli Organi di giustizia sportiva previsti per l'attività sportiva ordinaria con assoluta esclusione delle modalità per i concentramenti di cui al precedente art. 10.

Art. 102 Termini per le fasi regionali, interregionali e nazionali

1. I termini per le fasi regionali, interregionali e nazionali che si svolgono col sistema dei calendari articolati su più settimane sono così fissati:
 - preannuncio di reclamo: entro le ore 20:00 del giorno successivo alla gara;
 - invio del reclamo entro 2 giorni dallo svolgimento della gara;
 - invio delle ulteriori impugnazioni: entro il girone successivo la pubblicazione del Comunicato Ufficiale.

Art. 103 Termini per le fasi a concentramento

1. I termini per le fasi regionali, interregionali e nazionali che si svolgono col sistema residenziale e/o del concentramento vengono così fissati:
 - preannuncio del reclamo: entro 30 minuti dalla conclusione della gara cui si riferiscono;
 - presentazione del reclamo: entro 120 minuti dalla conclusione della gara cui si riferiscono;
 - invio delle ulteriori impugnazioni: entro 120 minuti dalla notifica del Comunicato Ufficiale.

Art. 104 Termini per le fasi finali a livello locale, regionale e nazionale

1. In occasione delle fasi finali a livello locale/regionale/interregionale/nazionale le strutture associative preposte possono fissare termini abbreviati scegliendo una delle modalità di cui agli artt. 102 e 103. Tale modifica deve essere preventivamente comunicata alla Sezione Studi e Documentazioni, la quale può, entro il termine perentorio di 5 giorni, approvarla o modificarla. Trascorso tale termine la proposta di abbreviazione dei termini si intende approvata così come formulata dal Comitato proponente.
2. Le abbreviazioni dei termini vanno portate a conoscenza di tutti gli interessati mediante la loro pubblicazione sui Comunicati Ufficiali del Comitato.

Procedimenti Speciali

Procedimenti per illecito sportivo

Art. 105 Instaurazione dei procedimenti

1. Tutti i tesserati del CSI che vengono a conoscenza dell'esistenza di illeciti sportivi o di tentativi di porre in essere illeciti sportivi, hanno l'obbligo di denunciare quanto a loro conoscenza alla Sezione per le Garanzie o di informare una delle strutture del CSI che provvederà di conseguenza.
2. I procedimenti per illecito sportivo vengono instaurati, d'ufficio o su segnalazione da parte di tesserati o terzi, dalla Sezione per le Garanzie e riguardano i tentativi posti in essere per modificare i risultati di una gara, l'andamento d'una manifestazione sportiva, l'impegno corretto e leale dei tesserati che vi sono coinvolti.

3. Ai fini dell'instaurazione del procedimento non è rilevante che il tentativo di porre in essere l'illecito sportivo sia andato o meno a buon fine.

Art. 106 Istruttoria dei procedimenti

1. La Sezione per le Garanzie svolge l'istruttoria acquisendo la documentazione necessaria e sentendo i tesserati o i terzi coinvolti.
2. Tali audizioni, di norma, si svolgono presso le sedi di residenza degli interessati e la Sezione per le Garanzie può svolgerle delegandole a dirigenti locali del CSI, in via prioritaria a componenti della CGC.

Art. 107 Obblighi dei tesserati nel corso dei procedimenti

1. I tesserati al CSI, convocati per essere ascoltati in merito ai procedimenti di illecito sportivo, hanno l'obbligo di presentarsi e di riferire quanto a loro conoscenza.
2. La Sezione per le Garanzie provvederà a sospendere immediatamente da ogni attività sportiva ed associativa quei tesserati che, regolarmente convocati per essere ascoltati, risultassero assenti ingiustificati e a deferire gli stessi al competente Organo del CSI per l'assunzione dei provvedimenti disciplinari previsti.

Art. 108 Competenze della Sezione per le Garanzie

1. Conclusa l'istruttoria la Sezione per le Garanzie può archiviare il caso o deferirlo per il giudizio alla competente CGR, per gli illeciti riferiti all'attività locale della regione, o alla CGN per illeciti riferiti all'attività regionale e nazionale.
2. Per gli illeciti riferiti all'attività locale la Sezione per le garanzie, nel disporre il deferimento, può chiedere alla CNGS che lo stesso venga assegnato per la trattazione ad una CGR di un'altra regione laddove ciò venga ritenuto opportuno o necessario a causa delle situazioni locali.
3. Sulla richiesta si pronuncia il presidente della CNGS che, in caso di accoglimento, individua la CGR cui assegnare la trattazione del caso.

Art. 109 Attivazione e svolgimento dei procedimenti

1. Ricevuto il deferimento il presidente della CGR o della CGN stabilisce la data per la trattazione del procedimento e notifica gli atti alle Società e ai tesserati interessati nonché ai relativi Comitati di appartenenza. Contestualmente fissa un termine per l'invio di memorie o la segnalazione di fatti nuovi non contemplati nell'istruttoria.
2. Le Società sportive e i tesserati deferiti devono presentarsi il giorno della trattazione del procedimento davanti all'Organo che ha la competenza a trattarlo. Parimenti hanno quest'obbligo tutti i tesserati citati come testimoni. Nei confronti degli assenti, oltre alla pronuncia di contumacia, saranno assunti da parte dell'Organo che tratta il caso i provvedimenti opportuni e necessari.

Art. 110 Composizione degli Organi giudicanti

1. In occasione dei procedimenti per illecito sportivo ciascuna CGR e la CGN funziona con la presenza di tutti i suoi componenti; per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti e di almeno 3 membri, ivi compreso il presidente o il presidente delegato.

Art. 111 Modalità di svolgimento dei procedimenti

1. Il procedimento per illecito sportivo viene trattato oralmente e dello stesso deve essere compilato un verbale.
2. Vi interviene la Sezione per le Garanzie il cui rappresentante ha il compito di concludere il procedimento con le richieste di sanzioni a carico delle Società e dei tesserati deferiti.
3. Costoro, peraltro, possono farsi assistere da altri tesserati, che non facciano parte però di nessuna struttura territoriale del CSI, o da avvocati iscritti all'ordine.

Art. 112 Definizione dei procedimenti e ricorsi

1. Concluso il dibattimento, la CGR o la CGN si pronuncia in camera di consiglio. Avverso le sue deliberazioni è ammesso ricorso alla CGNS entro 10 giorni dalla pubblicazione delle relative motivazioni.
2. Possono proporre ricorso la Sezione per le Garanzie, le Società e i tesserati deferiti, nonché le Società interessate alla vicenda. I ricorsi vanno inviati con le modalità previste per le impugnazioni presso la CGNS e non prevedono versamento di tassa alcuna.

Art. 113 Definizione dei ricorsi

1. La CGNS si pronuncia in via definitiva sui ricorsi di cui al punto precedente entro 15 giorni dalla loro presentazione.
2. In occasione della trattazione di tali ricorsi la CGNS funziona con l'intervento di tutti i suoi componenti; per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti e di almeno 3 membri, ivi compreso il presidente o il presidente delegato.

Procedimenti per l'uso di sostanze dopanti

Art. 114 Applicabilità delle norme

1. In attesa che il CONI emani le disposizioni in relazione all'uso di sostanze dopanti nell'attività sportiva di base in caso di uso delle stesse in occasione dello svolgimento dell'attività sportiva nel CSI, ivi compreso il periodo dedicato agli allenamenti, si applicano le disposizioni di cui agli articoli seguenti.

Art. 115 Instaurazione dei procedimenti e obblighi dei tesserati

1. I procedimenti per l'uso di sostanze dopanti vengono instaurati, d'ufficio o su segnalazione da parte di tesserati o terzi, dalla Sezione per le Garanzie.
2. Tutti i tesserati del CSI che vengono a conoscenza dell'uso di sostanze dopanti nello svolgimento dell'attività sportiva del CSI hanno l'obbligo di denunciare quanto a loro conoscenza alla Sezione per le Garanzie o di informare una delle strutture del CSI che provvederà di conseguenza.

Art. 116 Istruttoria dei procedimenti

1. La Sezione per le Garanzie svolge l'istruttoria acquisendo la documentazione necessaria, sentendo i tesserati o i terzi coinvolti e disponendo, laddove necessario, esami clinici e accertamenti medici tramite propri periti.
2. Le parti possono, in questi casi, nominare propri periti che hanno accesso a tutte le procedure.

Art. 117 Obblighi dei tesserati nel corso dei procedimenti

1. I tesserati al CSI convocati per essere ascoltati in merito ai procedimenti relativi all'uso di sostanze dopanti hanno l'obbligo di presentarsi e di riferire quanto a loro conoscenza.
2. Parimenti hanno l'obbligo di sottoporsi agli esami medici e agli accertamenti clinici motivatamente disposti dalla Sezione per le Garanzie.
3. La Sezione per le Garanzie provvederà a sospendere immediatamente da ogni attività sportiva ed associativa quei tesserati che, regolarmente convocati per essere ascoltati, risultassero assenti ingiustificati o che avendo ricevuto l'invito di sottoporsi ad esami medici e/o ad accertamenti clinici si rifiutassero di farlo e a deferire gli stessi al competente Organo del CSI per l'assunzione dei provvedimenti disciplinari previsti.

Art. 118 Competenze della Sezione per le Garanzie

1. Conclusa l'istruttoria la Sezione per le Garanzie può archiviare il caso o deferirlo per il giudizio alla CGNS che è competente a giudicare in merito.

Art. 119 Attivazione del procedimento

1. Ricevuto il deferimento il presidente della CNGS stabilisce la data per la trattazione del procedimento e notifica gli atti alle Società e ai tesserati interessati nonché ai relativi Comitati di appartenenza.
2. Contestualmente fissa un termine per l'invio di memorie o la segnalazione di fatti nuovi non contemplati nell'istruttoria.

Art. 120 Svolgimento dei procedimenti: obblighi delle Società e dei tesserati

1. Le Società sportive e i tesserati deferiti devono presentarsi il giorno della trattazione del procedimento davanti all'Organo che ha la competenza a trattarlo.
2. Parimenti hanno quest'obbligo tutti i tesserati citati come testimoni.
3. Nei confronti degli assenti, oltre alla pronuncia di contumacia, saranno assunti da parte dell'Organo che tratta il caso i provvedimenti opportuni e necessari.

Art. 121 Composizione degli Organi giudicanti

1. In occasione dei procedimenti per l'uso di sostanze dopanti la CNGS funziona con la presenza di tutti i suoi componenti; per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti e di almeno 3 membri, ivi compreso il presidente o il presidente delegato.

Art. 122 Modalità di svolgimento dei procedimenti

1. Il procedimento viene trattato oralmente e dello stesso deve essere compilato un verbale.
2. Vi interviene la Sezione per le Garanzie il cui rappresentante ha il compito di concludere il procedimento con le richieste di sanzioni a carico delle Società e dei tesserati deferiti.
3. Costoro, peraltro, possono farsi assistere da altri tesserati, che non facciano parte però di nessuna struttura territoriale del CSI, o da avvocati iscritti all'ordine.

Art. 123 Definizione dei procedimenti e ricorsi

1. Concluso il dibattimento il Collegio Giudicante si pronuncia in camera di consiglio. Avverso le sue deliberazioni è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri del CSI entro 10 giorni dalla pubblicazione delle relative motivazioni.
2. Possono proporre ricorso soltanto le Società e i tesserati colpiti da sanzioni.
3. Il Collegio dei Probiviri delibera con le modalità e le procedure previste per il suo funzionamento.

Norme particolari per gli sport individuali

Art. 124 Applicabilità delle norme negli sport individuali

1. Le norme del presente Regolamento di giustizia sportiva si applicano agli sport individuali con le limitazioni e le specificità proprie dei Regolamenti tecnici di ciascuna disciplina sportiva e secondo le precisazioni degli articoli seguenti.

Art. 125 Omologazione dei risultati

1. Negli sport individuali l'omologazione dei risultati e delle singole gare è di competenza del giudice o della giuria secondo quanto previsto dai rispettivi Regolamenti.
2. L'impugnazione di tali deliberazioni è di competenza degli Organi tecnici previsti per ciascuna disciplina sportiva e va proposta coi tempi e le modalità contemplate nei rispettivi Regolamenti.

Art. 126 Assunzione dei provvedimenti tecnico-disciplinari

1. Parimenti è di competenza dei giudici e/o delle giurie di cui all'articolo precedente, l'assunzione di provvedimenti tecnico-disciplinari limitati alla gara o all'intera manifestazione, anche se la stessa si svolge in più giorni.
2. Il ricorso avverso tali provvedimenti va proposto agli Organi previsti per ciascuna disciplina sportiva coi tempi, le modalità e le procedure contemplate nei rispettivi Regolamenti.

Art. 127 Ricorsi per legittimità

1. I provvedimenti di cui agli articoli precedenti sono definitivi. È ammesso ricorso solo per motivi di legittimità alla CNGS nei termini e con le modalità di cui al presente Regolamento. La CNGS se accoglie, anche parzialmente, il ricorso rimette gli atti alla CGN per la pronuncia definitiva.

Art. 128 Sanzioni oltre la durata della manifestazione

1. Qualora nel corso delle manifestazioni relative a sport individuali si verificano da parte di Società, dirigenti, tecnici e atleti comportamenti che necessitano di sanzioni disciplinari che vadano oltre la durata della rispettiva manifestazione, il giudice o la giuria rimette gli atti all'Organo disciplinare di primo grado (CGC, CGR, CDN) della struttura CSI che ha organizzato la manifestazione per i provvedimenti di competenza.
2. Le procedure per l'assunzione di tali provvedimenti e la loro eventuale impugnazione sono quelle previste dal presente Regolamento.

Alta Corte di Giustizia Sportiva e Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport del CONI

Art. 129 Devoluzione del contenzioso di adire l'Alta Corte di Giustizia del Coni

1. Ai sensi di quanto prescritto dall'art. 97 dello Statuto le Società sportive e i loro tesserati all'atto dell'affiliazione e del tesseramento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 12 e 12 bis dello Statuto del CONI, si impegnano a devolvere all'Alta Corte di Giustizia e al Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport del CONI l'esclusiva competenza per la risoluzione delle controversie attinenti lo svolgimento dell'attività sportiva e associativa a condizione che per ciascun procedimento siano stati preventivamente esauriti i ricorsi all'interno del C.S.I. davanti agli Organi previsti dallo Statuto e dai Regolamenti associativi.

Art. 130 Clausola compromissoria e procedura arbitrale interna al CSI

1. Prima dell'avvio della devoluzione del contenzioso all'Alta Corte di Giustizia del CONI, le parti interessate sono obbligate a ricorrere al tentativo di conciliazione di competenza del Collegio nazionale dei probiviri con le modalità previste dal regolamento del Collegio stesso.